Citta' di MONTECCHIO MAGGIORE Vicenza



VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. Art. 50 comma 4 L.R. 61/85

ART. 16 DELLE N.T.A.

Norme comuni alle varie Z.T.O. impermeabilizzazione del suolo

Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 30/7/09





P.R.G. VIGENTE

16 NORME COMUNI ALLE VARIE Z.T.O.

(.....)

Impermeabilizzazione del suolo

Per tutti gli interventi che comportino l'aumento delle superfici impermeabili, tenuto conto dei potenziali inquinanti, lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere effettuato nel sottosuolo, attraverso la realizzazione di trincee drenanti o vasche disperdenti o altro sistema idoneo, dispositivi dimensionati in funzione delle caratteristiche fisico chimiche del terreno e dell'entità delle precipitazioni previste.

Nel caso in cui le caratteristiche del terreno non permettano lo smaltimento nel sottosuolo, documentabili con relazione idrogeologica, è possibile lo smaltimento in altri recapiti.

Nel caso di nuove edificazioni o ampliamenti con superficie coperta superiore a 300 mq dovrà essere previsto l'accumulo temporaneo, prima dello smaltimento, dei volumi d'acqua corrispondenti alle nuove superfici impermeabili.

Per le zone residenziali non è ammesso impermeabilizzare più del 50% della superficie scoperta residua, computando come impermeabili gli interrati esterni alla sagoma in pianta del volume fuori terra.

I progetti oggetto di permesso di costruire devono indicare espressamente le soluzioni tecniche e formali adottate al riguardo e, nel caso di interventi in zone non residenziali e per la realizzazione di parcheggi, devono ottenere il preventivo nulla osta degli Uffici competenti.

Per le zone agricole "E" vale quanto previsto all'art. 28.

Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di ampliamenti di edifici esistenti nei limiti del 20% della superficie coperta esistente purchè non superino i 50 mg di superficie coperta.

P.R.G. VARIANTE

16 NORME COMUNI ALLE VARIE Z.T.O.

(.....)

Impermeabilizzazione del suolo

Per tutti gli interventi che comportino l'aumento delle superfici impermeabili, tenuto conto dei potenziali inquinanti, lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere effettuato preferibilmente a dispersione superficiale, o nel sottosuolo, attraverso la realizzazione di trincee drenanti o vasche disperdenti o altro sistema idoneo, dispositivi dimensionati in funzione delle caratteristiche fisico chimiche del terreno e dell'entità delle precipitazioni previste.

Nel caso in cui le caratteristiche del terreno non permettano lo smaltimento nel sottosuolo, documentabili con relazione idrogeologica, è possibile lo smaltimento in altri recapiti.

Nel caso di nuove edificazioni o ampliamenti con superficie coperta superiore a 300 mq, ferma restando la dispersione superficiale come intervento preferibile, dovrà essere previsto l'accumulo temporaneo, prima dello smaltimento, dei volumi d'acqua corrispondenti alle nuove superfici impermeabili.

Per le zone residenziali non è ammesso impermeabilizzare più del 50% della superficie scoperta residua, computando come impermeabili gli interrati esterni alla sagoma in pianta del volume fuori terra.

I progetti oggetto di permesso di costruire devono indicare espressamente le soluzioni tecniche e formali adottate al riguardo e, nel caso di interventi in zone non residenziali e per la realizzazione di parcheggi, devono ottenere il preventivo nulla osta degli Uffici competenti.

Per le zone agricole "E" vale quanto previsto all'art. 28.

Le presenti disposizioni non si applicano nel caso di ampliamenti di edifici esistenti nei limiti del 20% della superficie coperta esistente purchè non superino i 50 mg di superficie coperta.